

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 settembre 2023, n. 1.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 13):

Presentato dal senatore Antonio Iannone e altri, il 13 ottobre 2022.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 14 novembre 2022, con i pareri delle Commissioni 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 6 e il 12 dicembre 2022.

Esaminato in Aula e approvato in prima deliberazione il 13 dicembre 2022.

Camera dei deputati (atto n. 715):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 22 dicembre 2022, con il parere della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 23 e il 28 febbraio 2022; l'8, il 15 e il 23 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato in prima deliberazione il 4 aprile 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 13-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 18 aprile 2023.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 27 aprile 2023 e il 2 maggio 2023.

Esaminato in Aula il 16 maggio 2023 e approvato in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi, il 17 maggio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 715-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 22 maggio 2023.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 18 luglio 2023 e il 1° agosto 2023.

Esaminato in Aula il 18 settembre 2023 e approvato definitivamente, in seconda deliberazione, il 20 settembre 2023, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 33 della costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 (*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*). - La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.».

23G00147

